



Giovanni Aricò
Notaio

-----ALLEGATO A) AL REP.N.49841/7411-----
FONDAZIONE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELL'EMILIA ROMAGNA

STATUTO

Art. 1 - Denominazione-----

A norma dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile è costituita la "FONDAZIONE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELL'EMILIA ROMAGNA".-----

Art. 2 - Sede-----

La Fondazione ha la sua sede legale in Bologna, Via della Beverara, n.9. Essa potrà operare anche in altri luoghi che saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo art. 3.-----

Art. 3 - Scopi-----

La Fondazione è autonoma e non ha scopo di lucro. -----

Essa ha per scopo la valorizzazione, la qualificazione e la tutela, anche legale, della figura e della professione del Geometra e della libera professione degli iscritti ai Collegi Provinciali della Regione Emilia-Romagna aderenti.-----

Per il raggiungimento dei suoi scopi potrà:-----

-----rappresentare verso l'esterno la Categoria regionale nel suo insieme promuovendo, favorendo e mantenendo contatti nei confronti di Autorità, Enti pubblici e privati, Organismi Regionali, interregionali, Nazionali ed internazionali, Istituzioni, scuole e Università;-----

- sollecitare e favorire il dialogo nei confronti del Consiglio Nazionale Geometri, della Cassa di Previdenza Geometri, dei Collegi aderenti e dei Collegi delle altre Province d'Italia;-----

- agevolare lo svolgimento dell'attività professionale ed il suo possibile futuro sviluppo, fornendo l'adeguato sostegno organizzativo, tecnologico e pubblicitario necessario.-----

Per favorire, per gli iscritti ai Collegi provinciali, il continuo aggiornamento e perfezionamento tecnico, scientifico e culturale in tutti i settori della formazione e della professione potrà:-----

- promuovere, coordinare, organizzare e patrocinare studi e ricerche (anche a mezzo di un Centro Studi Regionale interdisciplinare), approfondimenti, convegni, congressi, conferenze, seminari, corsi di aggiornamento professionale nei settori ritenuti utili alla professione del geometra;-----

- intraprendere ogni iniziativa atta alla formazione, perfezionamento, qualificazione, riqualificazione, orientamento, informazione ed inserimento professionale in nuove possibili attività attinenti la professione del Geometra.-----

Per garantire una capillare e costante comunicazione, in particolare agli iscritti ai Collegi Provinciali potrà:-----

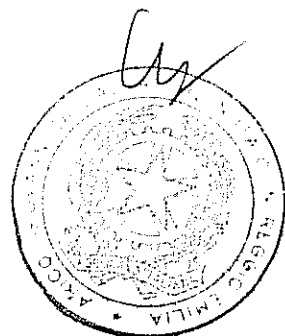
- aprire siti Internet e comunque utilizzare ogni mezzo di comunicazione e di posta elettronica che le nuove tecnologie metteranno a disposizione;-----

- stampare un notiziario regionale periodico.-----

Per favorire in particolare l'inserimento dei giovani potrà erogare borse di studio per la ricerca tecnica e scientifica attinente la professione del geometra.-----

Al fine del conseguimento dello scopo prefissato, la Fondazione potrà assumere ogni altra iniziativa utile ed opportuna compreso:-----

- prestare nei confronti dei Geometri e di altri Enti od Istituzioni attività di



servizio direttamente o indirettamente anche acquisendo partecipazioni in Società ed Enti;-----

- concorrere, anche attraverso la progettazione e la realizzazione di un sistema integrato di servizi e infrastrutture di supporto alla professione;-----

- stipulare ogni opportuno atto o contratto anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui a breve e lungo termine;-----

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o che siano posseduti a qualsiasi titolo,-----

- stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle proprie attività;-----

- partecipare ad Associazioni, Enti ed istituzioni pubbliche o private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, alle finalità convergenti con gli scopi della Fondazione. La Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;-----

- concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o di capitali nonché a partecipare a società del medesimo tipo;-----

- svolgere ogni altra attività idonea o comunque necessaria o utile per il conseguimento degli scopi statuari.-----

La Fondazione può operare prioritariamente nell'ambito della Regione Emilia Romagna e dello Stato Italiano.-----

Art. 4 - Patrimonio-----

Il patrimonio della Fondazione è costituito:-----

- dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi effettuati dai Fondatori;-----

- dai beni che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo;-----

- da elargizioni o contributi versati da Enti pubblici o privati nonché, da persone fisiche sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni ed i contributi predetti siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per finalità previste nell'articolo 3 che precede;-----

- dai fondi destinati dalla Unione Europea alle attività di formazione;-----

- dalle somme derivanti dagli avanzi attivi di gestione che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare al patrimonio;-----

- da partecipazioni in Società o Enti.-----

Art. 5 - Entrate-----

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:-----

- proventi reddituali derivanti dal patrimonio di cui all'articolo precedente;-----

- ogni eventuale contributo, quote associative ed elargizione di partecipanti istituzionali, sostenitori o di terzi destinati all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;-----

- proventi derivanti dalle attività istituzionali previste dall'art. 3 del presente Statuto.-----

Art. 6 - Membri della Fondazione-----

I membri della Fondazione si dividono in:-----

- Fondatori-----

- Partecipanti istituzionali.-----

Art. 7 - Fondatori-----

Sono Fondatori i soggetti che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.-----

Possono
mità da
private
tributi i
che ver
Il giud
Art. 8
Sono F
ciali de
Posson
o giuri
dividen
della r
denaro
quella
vero c
ne di l
La qu
stato
Il Con
confer
panti
Art. 9
Sono
- il Co
- l'Ass
- il Co
- il Di
- il Co
Tutte
Art. 1
La Fo
nume
reati
non p
Il Pre
glio c
prio
mem
Il Co
i Cor
Nell
rann
riten
Art.
Qua
qual
grat
in so
Art.

Possono altresì essere nominati Fondatori, con delibera adottata all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione, le persone giuridiche, pubbliche o private e gli enti che contribuiscono al Fondo di Dotazione, mediante contributi in denaro, in attività o beni materiali o immateriali od in altre forme che verranno determinate dal Consiglio di Amministrazione.

Il giudizio di ammissione è inappellabile ed insindacabile.

Art. 8 - Partecipanti istituzionali

Sono Partecipanti istituzionali di diritto i Consigli Direttivi dei Collegi Provinciali dei Geometri e Geometri Laureati dell'Emilia Romagna.

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti Istituzionali le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonché gli Enti italiani ed esteri che, condividendo la finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali e pluriannuali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero con attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali od immateriali.

La qualifica di Partecipante dura tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga necessario, determinerà, con regolamento, la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

Art. 9 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Assemblea dei Partecipanti istituzionali;
- il Collegio dei Revisori;
- il Direttore, ove nominato;
- il Comitato tecnico-scientifico, ove istituito.

Tutte le cariche si intendono a titolo gratuito.

Art. 10 - Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri pari ai Collegi Provinciali dei Geometri e Geometri Laureati della Regione Emilia Romagna aderenti alla Fondazione. I Consiglieri non possono essere rappresentati per delega.

Il Presidente pro-tempore di ogni Collegio nomina un membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione scegliendolo tra gli iscritti al proprio Albo Provinciale. Il Presidente di un Collegio Provinciale può essere membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

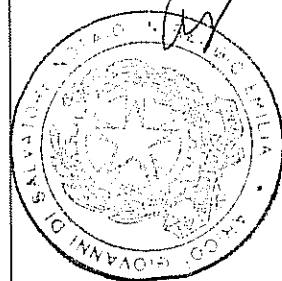
Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica di regola per quattro anni e i Consiglieri sono rieleggibili.

Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione durante le prime sedute, verranno designate con votazione palese il Presidente, il Vice-Presidente ove ritenuto necessario, il Segretario e il Tesoriere.

Art. 11 - Sostituzione Consiglieri

Quando durante il periodo di mandato uno o più Consiglieri cessano, per qualsiasi motivo, dalla loro carica, il Consiglio di Amministrazione sarà integrato dai nuovi Consiglieri designati dai rispettivi Consigli Provinciali eletti in sostituzione di quelli cessati dalla carica per qualsiasi motivo.

Art. 12 - Cariche



Ogni carica è gratuita. Ogni componente il Consiglio avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio delle funzioni a ciascuno assegnate.-----

Il rimborso spese ed eventuali diarie da liquidarsi al Presidente, al Vice-Presidente, al Segretario, al Tesoriere sono a carico della Fondazione, mentre i rimborsi e le eventuali diarie da liquidarsi ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed ai rappresentanti di Collegio partecipanti alle riunioni dell'Assemblea, sono a carico dei rispettivi Collegi Provinciali di appartenenza.-----

Diarie e rimborsi spese ai partecipanti a riunioni e convegni quali rappresentanti della Fondazione o quali facenti parte di commissioni del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati, sono a carico della Fondazione qualora le stesse non vengano corrisposte dagli organismi promotori della iniziativa.-----

Il Consiglio di Amministrazione, con apposita delibera, statuisce il criterio per la corresponsione di rimborsi spese e diarie.-----

Art. 13 - Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.-----

In particolare il Consiglio:-----

- approva il conto consuntivo e la relazione illustrativa entro il 30 aprile dell'anno successivo;-----
- assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico;-----
- delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti salve restando le formalità stabilite dalla legge; -----
- stabilisce i programmi della Fondazione; -----
- decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;-----
- delibera le modifiche di carattere organizzativo dello Statuto (da sottoporre all'Autorità tutoria per l'approvazione nei modi di legge) e ciò in deroga a quanto previsto dal successivo articolo 15, a maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti, fermi restando gli scopi stabiliti nell'atto di fondazione.-----

Il Consiglio può delegare in tutto o in parte i suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, nonché direttori tecnici se ritenuti opportuni e potrà avvalersi di esperti, di consulenti e di professionisti.-----

Il Consiglio di Amministrazione può altresì deliberare, a maggioranza dei suoi componenti, l'assegnazione di ulteriori deleghe operative a supporto dell'attività della Fondazione.-----

Le deleghe possono essere attribuite a singole persone o a gruppi di lavoro per un tempo da definirsi nell'atto di nomina che dovrà prevederne pure i compiti ed i poteri.-----

In assenza del Segretario del Consiglio, la sua funzione verrà svolta da un Consigliere designato a maggioranza dei membri presenti alla riunione. In assenza del Presidente la sua funzione verrà assolta dal Vice Presidente ed in mancanza di questo dal consigliere più anziano.-----

Art. 14 - Convocazioni

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente

almeno un
spedito pe
della data
In caso d
tramite tel
ma di que
Art. 15 -
Il Consigli
più della
adottate a
po la seco
da votazio
Art. 16 -
Il Preside
ove nomi
terzi ed in
Il Preside
gue le de
nerale e
In caso
siglio di
la sua p
speciali e
Le riunioni
merati e
al Preside
Art. 17 -
L'Assem
all'anno.
ti.-----
L'Assem
ed obiet
L'Assem
della Fo
semblea
zio all'at
Art. 18
Il contro
provved
delle sc
sui cont
Annual
relazion
ti dal Co
bito dei
nomina
Il Colleg
Fondaz
Quande
qualsia

almeno una volta ogni bimestre, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito per posta ordinaria o posta elettronica almeno dieci giorni prima della data della riunione.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con comunicazione tramite telegramma, telefax o posta elettronica, spedita almeno 72 ore prima di quella di inizio della riunione.

Art. 15 - Deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti più della metà dei suoi componenti in carica; le delibere dovranno essere adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dopo la seconda votazione, prevarrà la decisione cui, al termine della seconda votazione, accede il voto del Presidente.

Art. 16 - Rappresentanza

Il Presidente, e in caso di sua assenza o impedimento il Vice Presidente ove nominato, hanno la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale e di volta in volta.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte del Consiglio stesso nella sua prima riunione successiva, ed avrà la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio verranno trascritte su verbali, numerati e raccolti a cura del Segretario, dallo stesso sottoscritti unitamente al Presidente della riunione.

Art. 17 - Assemblea dei Partecipanti istituzionali

L'Assemblea dei Partecipanti istituzionali si riunisce almeno una volta all'anno. Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione o da altro soggetto individuato a maggioranza dall'Assemblea stessa e dallo stesso convocata in periodo non recante pregiudizio all'attività della Fondazione stessa.

Art. 18 - Collegio dei Revisori

Il controllo sulla gestione viene svolto da un Collegio di Revisori, il quale provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo giudizio mediante apposita relazione sui conti consuntivi ed effettua le verifiche di cassa.

Annualmente il Collegio dei Revisori riferirà sui controlli effettuati mediante relazione scritta. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri nominati dal Consiglio della Fondazione con votazione a scrutinio segreto, nell'ambito dei nominativi proposti dai Collegi Provinciali, nel limite massimo di un nominativo per Collegio.

Il Collegio dei Revisori rimane in carica quattro anni come il Consiglio della Fondazione stessa.

Quando, durante il periodo di mandato uno o più Revisori cessano per qualsiasi motivo dalla loro carica, il Collegio dei Revisori della Fondazione



sarà integrato mediante la nomina di un nuovo revisore da parte del Consiglio stesso. -----

Il Presidente del Collegio dei Revisori della Fondazione sarà eletto nell'ambito dello stesso Collegio dei Revisori. -----

I Revisori dei conti possono partecipare di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto e quindi senza rilevanza ai fini della maggioranza. -----

Le relazioni dei Revisori devono essere trascritte, numerate e raccolte a cura del Segretario. -----

Art. 19 - Direttore-----

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che la Fondazione si avvalga dell'opera di un direttore della Fondazione.-----

Il Direttore nominato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza qualificata di 2/3 (due terzi) dei suoi componenti, e resta in carica per tre anni decorrenti dalla data di nomina.-----

Art. 20 - Poteri del Direttore-----

Il Direttore collabora alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione, ne cura la gestione, dopo che gli stessi siano stati approvati dal Consiglio di Amministrazione, ed è responsabile della loro puntuale e corretta esecuzione.-----

Di conseguenza egli dirige e coordina gli uffici della Fondazione, controlla le attività di tutti gli enti, studiosi, ricercatori e collaboratori esterni, chiamati a partecipare alle iniziative della Fondazione.-----

Art. 21 - Comitato tecnico-scientifico-----

La Fondazione potrà essere assistita da un comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive a richiesta del Consiglio di Amministrazione.-----

Il Comitato tecnico-scientifico è composto da un numero variabile da tre fino a trenta membri nominati dal Consiglio di Amministrazione tra coloro che si sono distinti nei campi di attività che riguardano gli scopi della Fondazione.-----

Il Comitato elegge il proprio Presidente scegliendolo nell'ambito dei suoi componenti i quali durano in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.-----

Art. 22 - Liquidazione-----

In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o di impossibilità di attuarli, nonché di scioglimento nei casi previsti dalla legge, i beni della Fondazione saranno liquidati ed i suoi averi saranno destinati per una metà al Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati e per l'altra metà alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Geometri, o alternativamente e per l'intero ad altra Fondazione che persegua scopi analoghi. -----
Verificandosi una qualunque causa di scioglimento, saranno nominati tre liquidatori su designazione dei Collegi Provinciali partecipanti alla Fondazione, che decideranno a maggioranza qualificata di 2/3 (due terzi).-----

Art. 23 - Previsioni finali-----

Per tutto quanto non predisposto dal presente Statuto e dall'atto costitutivo si applicano le norme previste dal Codice Civile e dalla altre leggi in materia.-----

FIRMATO: FORTUNATI CARLO - GUIDO MAZZI - ALESSIA ARENA - ORLANDI VANESSA - GIOVANNI ARICO' NOTAIO SIGILLO.-----

La present

le.-----

Si rilascia

Reggio Em



te del Consi-

letto nell'am-

el Consiglio

ia ai fini della

accolte a cu-

ne si av-

ioranza qua-

per tre anni

della Fon-

ati approvati

untuale e

ne, controlla

ni, chiamati

cientifico con

bile da tre fi-

ne tra coloro

pi della Fon-

ito dei suoi

siglio di Am-

sibilità di at-

ni della Fon-

una metà al

ra metà alla

alternativa-

aloghi. —

ominati tre li-

ciali parteci-

ficata di 2/3

o costitutivo

ggi in mate-

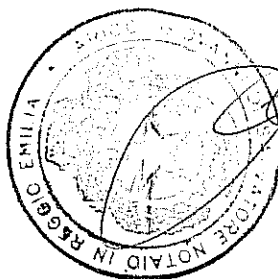
A ARENA -

La presente copia composta di n.6 *pagine* è conforme all'origina-

le. Si rilascia per uso *conservativo*

Reggio Emilia,

3/06/2009



[Handwritten signature]



